

ASSICURAZIONE SULLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)



VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047

PRODOTTO: CS-2021-IND-ST-AG

Ed. 01/2021 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vereinigtes Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigtes Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona. Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione: Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047.

Sito internet della società : www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

[Email: info@vh-italia.it](mailto:info@vh-italia.it)

[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 46.707.516,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 25.864.954,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 406,4% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

Il ricorso a tale strumento assicurativo risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni dovute ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono stipulare polizze assicurative **AGEVOLATE** per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo gli agricoltori che abbiano stipulato polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione del rischio, documento approvato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e redatto con i rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola, che riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, frequenza ecc.) nonché una serie di combinazioni degli stessi che l'agricoltore deve obbligatoriamente sottoscrivere per usufruire della agevolazione. L'assicurato, al solo fine di non perdere il finanziamento pubblico, ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Tale assicurazione è operante al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

Ove previsto l'assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa **NON AGEVOLATA**, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sotto soglia causati dalle avversità contrattualmente previste.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori esclusioni oltre a quelle riportate nel DIP Danni:

- formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- carente manutenzione della rete scolante;
- innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;

Pagina 2 di 6

- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- mancata o non puntuale raccolta del prodotto per *Eccesso di Pioggia*;
- cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- scottature o allessamento a caricodie frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga
- per quanto concerne la garanzia „Eccesso di Pioggia“ non costituiscono oggetto di indennizzo i danni diversi da: Cracking, fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee; Marcescenze su uva da vino; effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto, asfissia radicale per tutti i prodotti ad esclusione dell'uva da vino, effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente ai prodotti Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza
- Per quanto concerne le garanzie „Colpo di Sole“ „Vento Caldo“ e “Ondata di Calore” non costituiscono oggetto di indennizzo i danni relativi a fenomeni diversi da Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.

Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con franchigia fissa del 30%,20%,15%,10%,5% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none">dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro le 36 ore successive per quanto concerne il <i>Gelo-Brina</i>, ed entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da <i>Grandine e Vento Forte e Altre Avversità</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza.Dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria;mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzioneinformare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto.eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Impresa ed il Contraente, a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno.</p> <p>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI:</p> <p>L'assicurato deve comunicare all'Impresa eventuali riduzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Contratto di Assicurazione e, quindi, alla proporzionale riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta, sia validamente documentata e sia stata accettata dall'Impresa).</p> <p>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA:</p> <p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno in funzione del quale</p>
--------------------------------------	--

	l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
PRESCRIZIONE	Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'Impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/assicurato.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica per l'avversità **Gelo/Brina**;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le **Altre Avversità**.

I termini di decorrenza e di cessazione della Garanzia possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'assicurato di fare richiesta all'Impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'Impresa entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Pagina 5 di 6

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: VereinigteHagelversicherungVVG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. Email: reclami@vh-italia.it FAX: 0458062108
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.